



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 91 del 27 maggio 2015

PREC 184/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Eco Sprint Srl – “*Servizio di pulizia degli immobili comunali?*” - Importo a base di gara: euro 458.790,00 – S.A.: Comune di Cava de' Tirreni

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta — attribuzione di un punteggio al possesso della certificazione di qualità OHSAS 18001 e della certificazione ambientale ISO 14001:2004 - illegittimità

È illegittima, in quanto integra una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, la clausola del bando di gara che introduce, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale, che hanno natura soggettiva.

Articolo 2 e 83 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 62795 del 29 maggio 2014, con la quale la società Eco Sprint Srl contestava la legittimità della prescrizione, inserita nel bando di gara in epigrafe pubblicato dal Comune di Cava de' Tirreni, in quanto, introducendo tra gli elementi di valutazione dell'offerta il certificato del sistema di gestione per la sicurezza di cui alla norma BSOHSAS 18001 e la certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2004 ed attribuendo ad esse un punteggio, integrerebbe una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 giugno 2014;

VISTA la clausola della *lex specialis* che indica al punto 21, “*Criterio di aggiudicazione – Elementi e punteggi di valutazione del progetto tecnico*”, tra gli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, la certificazione ambientale ISO 14001:2004 (punto B.1.2.) e la certificazione del sistema di sicurezza OHSAS 18001 (punto B.2.2), alle quali è attribuito, rispettivamente, un punto;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall'istante attiene alla legittimità o meno della previsione, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, del possesso delle certificazioni di qualità specificamente menzionate e che essa può essere decisa ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'Autorità nel recente *parere n. 33 del 1 aprile 2015*, alla cui motivazione si rinvia, si è pronunciata su una questione analoga, sostenendo l'illegittimità della clausola del bando di gara che introduce tra gli elementi di valutazione dell'offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale, che hanno natura soggettiva, in quanto integra una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si ritiene di poter confermare l'orientamento già espresso nel citato parere;

RITENUTA, pertanto, non corretta la scelta fatta dal Comune di inserire, tra gli elementi di valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, la certificazione ambientale e la certificazione del sistema di gestione della sicurezza aventi natura soggettiva;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola della *lex specialis* in contestazione, che introduce, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale ed attribuisce ad esse uno specifico punteggio all'interno del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, integri una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015
Il Segretario Maria Esposito